



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Diritto di cronaca e verità della notizia

di Tommaso Servetto

Torno su un tema che ho già illustrato qualche numero fa ma continua ad essere di grande attualità: le notizie di stampa.

Con notizie di stampa si accomunano le notizie divulgate con tutti i mezzi di informazione siano essi radiotelevisivi che riferiti ai più moderni social.

Spesso assistiamo alla divulgazione di autentiche "bufale" ed altrettanto spesso apprendiamo notizie che pur non essendo false sono gravemente inesatte.

In particolare mi riferisco alle notizie di cronaca giudiziaria o investigativa che tanto nuociono ai soggetti che sono oggetto della notizia.

È abituale nel nostro sistema che ad ogni operazione della polizia giudiziaria (Carabinieri, Finanza, Polizia ecc...) segua una conferenza stampa o un comunicato stampa degli operanti i quali divulgano l'esito delle loro operazioni facendo nomi e cognomi delle persone og-

getto di indagine corredandole con le rispettive fotografie, con indicazione dei fatti commessi e dei quali sono responsabili.

Mi sono sempre chiesto quale sia la finalità di tali informative ma, al di là dell'autocelebrazione degli operanti, non ne rinvengo alcuna se non nei casi di reati seriali per i quali, attraverso la notizia, si possa rendere un utile servizio alla collettività.

Questi comunicati stampa hanno il pregio di diffondere notizie su ipotesi investigative, tutte da provare e dimostrare, che vengono contrabbandate come fatti accertati dei quali i soggetti coinvolti sono pienamente responsabili. Si è soliti leggere: arrestate tre persone responsabili di questo e quest'altro.

Se in alcuni casi può essere vero, nella stragrande maggioranza non è così, sono indagini di polizia che devono passare il vaglio del Giudice attraverso il processo che sovente smentisce l'ipotesi accusatoria con l'assoluzione dell'accusato.

Mi chiedo il perché esista la bramosia di infangare e rovinare la gente, famiglie, attività, aziende diffondendo notizie non vere, o quantomeno, da verificare.

Mi è capitato spesso di inviare precisazioni e smentite ai giornali, nell'interesse di persone da me assistite, e di sentirmi rispondere: noi abbiamo copiato il comunicato stampa della Polizia quindi ciò che abbiamo scritto è vero, la fonte è attendibile e non c'è nulla da smentire.

Non è così. Viene diffusa un'ipotesi di accusa non la verità dei fatti oggetto di quell'accusa ma, purtroppo, se la fonte è istituzionale i fatti devono ritenersi veri.

In un sistema democratico dove la persona dovrebbe essere al centro delle più ampie tutele è così impensabile proibire i comunicati stampa e la diffusione di notizie su fatti e persone nei confronti dei quali deve essere accertata la responsabilità?

Lo sanno questi signori che a fronte di una notizia

ANNO VIII
N. 1 - FEBBRAIO 2018

In questo numero

■ Penale

- Diritto Tributario **Pagina 2**
- Adescamento di minori **Pagina 3**
- Guida in stato di ebbrezza **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Risarcimento danni **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

stampa le banche chiudono i crediti e chiedono il rientro, che le aziende escludono i malcapitati dall'elenco fornitori ecc.. ecc..?

Chi risarcirà questi danni quando si dimostrerà l'infondatezza della notizia?

Credo sia giunto il momento di dire basta a questo modo di operare che non fa altro che causare umiliazioni e danni.

Lungi da me pensare di limitare il diritto di cronaca

e quello di diffondere tutte le notizie ma il desiderio è quello di leggere notizie vere espresse con chiarezza senza allusioni o devianze che inducano a credere ciò che in realtà non è.

Occorre saggezza nel diffondere la notizia come quella del mio nonno che mi ripeteva: mila probabilità a fan nen una vrità (mille probabilità non fanno una verità) e se questa saggezza non c'è allora è meglio impedirlo.

Il segreto professionale dell'avvocato: un diritto irrinunciabile ed indisponibile

di Flavio Campagna

Il tema del segreto professionale è molto delicato alla luce dei sempre più frequenti tentativi di limitarne l'ambito di operatività.

Il segreto professionale è diritto indisponibile e deve essere garantito al di là delle singole situazioni giuridiche di volta in volta coinvolte e ciò a prescindere dalle esigenze giudiziarie (salvo le deroghe espressamente previste dal Codice Deontologico Forense all'art.28).

L'obbligo di segretezza e riservatezza previsto dal Codice Deontologico (art.28), infatti, non si esaurisce nel mero dovere dell'avvocato di rispettarne il precetto o nel contestuale diritto di opporlo a salvaguardia del proprio ruolo di difensore nel processo, ma si inserisce nella più ampia tutela del diritto fondamentale di difesa, nella mi-

sura in cui è volto principalmente a garantire il diritto del cliente a che il suo difensore si attenga al segreto e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale.

Rimettere all'avvocato (ed a maggior ragione all'assistito) la facoltà di disporre del segreto professionale, inciderebbe negativamente sul diritto di difesa che ne risulterebbe, in tal caso, gravemente compromesso.

Ciò trova immediato riscontro nell'obbligo dell'avvocato di astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio dell'attività professionale e sul contenuto di colloqui riservati con colleghi e della corrispondenza intercorsa (art.51 CDF), il cui fondamento va rinvenuto proprio nell'esigenza di garantire il rispetto dei principi di

riservatezza, lealtà e probità cui si è tenuti nell'attività di difesa, senza vedersi costretto in ragione della testimonianza a rendere pubblici fatti e circostanze appresi a causa della sua funzione e coperti dal segreto professionale.

In buona sostanza si tratta di obblighi imposti all'avvocato allo scopo di evitare inopportune commissioni di ruoli che si possono verificare quando quest'ultimo si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone, nel perseguire la più ampia finalità di garantire il diritto e la libertà di difesa del cliente-cittadino.

Quest'ultimo infatti, nella sua qualità di titolare della situazione giuridica che intende tutelare attraverso l'intervento dell'avvocato, deve poter affidare al

professionista le informazioni che lo riguardano, senza che queste possano essere rivelate o diffuse, intendendosi per "informazioni" sia quelle comunicate direttamente dalla parte assistita o dal cliente, sia quelle di cui il professionista sia venuto a conoscenza nell'espletamento del mandato.

Al "dovere" dell'avvocato corrisponde pertanto un diritto fondamentale del cliente/parte assistita, inteso anche come cittadino, meritevole di tutela e riconducibile al più generale diritto di difesa che non può e non deve essere lasciato alla disponibilità del singolo.

Ciò significa che se anche il cliente dovesse esonerare il proprio avvocato dall'obbligo del segreto questi non potrà essere comunque chiamato a testimoniare su quanto appreso in ragione del mandato difensivo.

DIRITTO TRIBUTARIO

**OMESSO VERSAMENTO IVA
E CONCORDATO PREVENTIVO: NON E' REATO****Cass. pen., Sez. IV, n. 52542 del 17.10.2017**

Non integra il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 l'imprenditore che, in pendenza della procedura di concordato preventivo, omette di versare l'IVA dovuta alle scadenze.

Superando il maggioritario orientamento espresso dalla Terza Sezione della Cassazione, la sentenza in commento rileva che "sarebbe contraddittorio ritenere la persistente vigenza dell'obbligo di versamento integrale del debito IVA, ai sensi dell'art. 10-ter cit., nonostante l'intervenuta ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo, avente indubbio valore pubblicistico [...], in cui sia stato pianificato e approvato il pagamento parziale dell'imposta". Tale contraddizione è emendabile, secondo il Supremo Collegio, attraverso l'applicazione nella specie della scriminante dell'adempimento di un dovere. L'ordine del giudice conseguente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo che vieta all'imprenditore il pagamento dei debiti anteriori vale infatti ad elidere l'antigiuridicità dell'omesso pagamento del debito tributario, configurando un ordine legittimo della pubblica Autorità ai sensi dell'art. 51 c.p. Ciò, precisa la sentenza, anche se la scadenza del debito tributario è anteriore alla formale ammissione alla procedura, rilevando al riguardo l'avvenuta presentazione del ricorso.

**FRODE IVA: VALGONO I TERMINI ORDINARI
DI PRESCRIZIONE****Corte di Giustizia, 5 dicembre 2017 C-42/17**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea fa marcia indietro e accoglie le perplessità manifestate da parte della giurisprudenza interna sull'obbligo di disapplicazione del regime di prescrizione italiano in caso di frodi gravi in materia di IVA imposto dalla sentenza Taricco del 8 settembre 2015. Nel rispondere ai quesiti formulati dalla Corte Costituzionale, i Giudici di Lussemburgo prendono atto che, nell'ordinamento giuridico italiano, l'istituto della prescrizione ha, in materia penale, natura sostanziale ed è pertanto soggetto al principio di legalità. Osserva la Corte che tale principio, con i connessi risvolti in tema di irretroattività della norma penale sfavorevole e determinatezza della legge applicabile, riveste grande importanza nell'ordinamento giuridico europeo, sicché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sottesa all'obbligo di disapplicazione

imposto dalla sentenza Taricco, non può in ogni caso giustificare violazioni di diritti fondamentali dell'imputato quali quelli derivanti dal principio di legalità. La regola posta dalla sentenza Taricco va pertanto così precisata: i giudici nazionali debbono disapplicare, nei casi previsti, la disciplina della prescrizione, ove ritenuta parte del diritto penale sostanziale, "a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato".

In considerazione degli effetti sfavorevoli all'imputato della disapplicazione in questione, nonché della incertezza dei suoi presupposti applicativi, così come rilevata da parte della giurisprudenza interna, l'aumento dei tempi prescrizione imposti dalla sentenza Taricco non pare più praticabile nell'ordinamento giuridico italiano.

**IL PAGAMENTO DELL'IVA E' CAUSA
DI NON PUNIBILITA' SE NON VI SIA STATA
SENTENZA DEFINITIVA****Cass. Pen., Sez. III, 20.11.2017 n. 52640**

La recente riforma in materia penal-tributaria, di cui al Dlgs. 158/2015, ha introdotto una nuova causa di non punibilità che trova collocazione nell'art. 13 del Dlgs. 74/2000.

Tale fattispecie prevede la non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. La norma prevede, inoltre, che se il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione, il Giudice potrà concedere un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo (termine obbligatorio) con facoltà di prorogarlo una sola volta per non oltre tre mesi (termine facoltativo).

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha affermato che tale causa di non punibilità e, quindi, i relativi termini devono trovare applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato Dlgs. 158/2015 ed anche se era già stato aperto il dibattimento. In questi casi, il pagamento integrale dell'imposta potrà avvenire successivamente all'apertura del dibattimento a condizione che la sentenza non sia definitiva.



Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni -
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

*"L'esercizio fisico è indispensabile per percepire e controllare
corpo e mente con consapevolezza e profondo rispetto"*

Prof. Dott. Marco Ciervo – Direttore Scientifico C.E.O.T.
Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale

- trattamenti personalizzati di riabilitazione funzionale, di natura osteopatica e kinesiterapica
- valutazioni di posturologia per bambini ed adulti di ogni età
- attività fisica personalizzata in ambiente confortevole e riservato



Osteosistema Biodinamico

Clinical Pilates
Metodo Marco Ciervo

Via Condove 19/A - Torino - Tel. 011/508.91.84
www.marcociervo.com - info@marcociervo.com

Per la prima volta ospitiamo un inserto pubblicitario e lo facciamo volentieri, con la consapevolezza che 'la salute del corpo' contribuisce alla serenità ed al benessere generale della persona, portando anche maggiore lucidità e distensione in ambito professionale. Il Centro del Prof. Dott. Marco Ciervo, che ospitiamo nella rivista, è da noi conosciuto e sperimentato nei trattamenti indicati nell'inserto, con efficaci risultati: ciò costituisce un valido motivo per proporlo ai nostri lettori.

Blue Whale: è adescamento di minorenni

di Paolo Pavarini

**Cass. pen. Sez. V,
Sent. 22-12-2017
n. 57503**

La Corte di Cassazione si è recentemente occupata dell'inquadramento giuridico di un fenomeno, diffuso in internet tra i giovanissimi, noto col nome di "Blue Whale Challenge", che consisterebbe in una serie di prove da superare tra cui l'automutilazione, e che, secondo qualcuno, avrebbe spinto decine di adolescenti nel mondo al suicidio.

Il caso vagliato dal Supremo Collegio riguarda i rapporti intercorsi tra l'indagato ed una minore nell'ambito della partecipazione di entrambi al "gioco" descritto. Tra i

messaggi ritenuti più significativi, se ne riportava uno del seguente tenore: "manda audio in cui dici ke sei mia schiava, della vita non ti importa niente e me la consegnai", il che, secondo l'Accusa, era pienamente idoneo ad integrare sia il reato di istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) - reato per il quale in Russia, lo scorso anno, erano stati effettuati arresti in relazione a casi analoghi - sia il reato di adescamento (art. 609 undecies c.p.).

Il Giudice di legittimità ha escluso la sussistenza del primo dei delitti indicati ritenendo insufficiente per l'integrazione dell'ipotesi criminosa la presenza di un messaggio seppure dal contenuto inequivoco. In effetti, come chiara-

mente traspare dal testo della norma, la condotta è punita solamente a condizione che l'istigazione venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima.

Le comunicazioni intercorse, sono viceversa state ritenute del tutto idonee ad integrare il reato di adescamento di minorenni, trattandosi di atti finalizzati a carpire la fiducia del minore, "attraverso artifici, lusinghe o minacce" compiuti mediante la rete internet o altro mezzo di comunicazione e chiaramente rivolti a commettere uno dei reati contro la libertà personale ovvero uno dei reati sessuali indicati dall'art. 609 undecies c.p.

MASSIME

a cura di Alessio Pergola
e Alessia De Cristofaro

**PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
DINANZI AL GIUDICE DI PACE**

Sezioni Unite, Sent. 22.06.2017 n. 53683

"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace", dinanzi al quale è possibile, invece, fare ricorso alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.L.vo 274/2000.

E' questo il principio sancito dalle Sezioni Unite che, con la sentenza indicata, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale sorto in capo alle sezioni 'semplici' in ordine all'operatività dell'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. dinanzi al giudice di pace.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, i due istituti sopra richiamati, presentano differenze strutturali sostanziali, anzitutto in relazione alla finalità degli stessi: deflattiva per l'art. 131 bis c.p. e conciliativa per l'art. 34 D.L.vo 274/2000. Detto principio, peraltro, trova conferma nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo (poi divenuto il D.L.vo n. 28/2015) ove veniva sottolineata la vocazione deflattiva dell'istituto, nato per operare "nella giustizia ordinaria" e senza che potessero prevedersi confronti o conflitti con istituti di mediazione e con la loro funzione conciliativa, essendo la nuova causa di non punibilità dichiaratamente estranea rispetto a tale ambito.

**SCHIAMAZZI ALL'ESTERNO DEL BAR:
DEVE VIGILARE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**TAR Lombardia, Brescia, Sez. II,
sent. 18.10.2017 n. 1255**

Per il gestore del locale è vietato servire i propri clienti all'esterno o favorire il consumo di quanto somministrato all'interno del locale con la predisposizione di sedute e tavoli. Ciò premesso, il gestore non ha nessun potere coercitivo nei confronti di chi non rispetti il divieto suddetto di stazionamento, né può impedire coattivamente gli eventuali 'schiamazzi' dei propri clienti laddove provenienti dall'esterno del locale.

Il gestore non ha alcuno strumento di repressione in merito all'utilizzo del suolo demaniale e la vigilanza spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

**NON E' APPROPRIAZIONE INDEBITA
NON RESTITUIRE LA CAPARRA**

Cass. Pen. sez. II, 29 marzo 2017, n. 15815

E' questo l'insegnamento che ci lascia in dote la Corte di Cassazione in una recentissima sentenza volta a dirimere il dubbio intorno alla rilevanza penalistica o meno e, in particolare, circa la possibilità di ravvisare la consumazione del reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., nella condotta tenuta dal promissario venditore di un immobile che, ricevuta una somma a titolo di acconto sul maggior prezzo dovuto in un contratto preliminare, decida di non restituire la somma quando le trattative non siano andate a buon fine.

La Corte di Cassazione ha precisato che il venditore che trattiene la caparra indebitamente non commette appropriazione indebita ma un mero inadempimento di natura civilistica poiché la cessione del denaro a titolo di caparra comporta che detto bene, essendo infungibile, a seguito della dazione diviene immediatamente di proprietà del soggetto che riceve il pagamento.

In altre parole, mancando il fondamentale presupposto della appropriazione della cosa "altrui" non vi sarebbe alcuna violazione della fattispecie penale di cui all'art. 646 c.p.

Guida in stato di ebbrezza: con il lavoro di pubblica utilità si restituisce la patente

di Marino Careglio

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di guida in stato di ebbrezza, affermando che nel caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità deve essere disposta la sospensione dell'efficacia della sospensione della patente di guida.

Si tratta di un principio con il quale si intende risolvere un ricorrente problema, rappresentato dal fatto che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente rischia, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti favorevoli di tale sanzione sostitutiva, rappresentati in particolare dalla riduzione alla metà della sospensione della patente.

Infatti, a norma dell'art. 186, comma 9 bis, Cds, "in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giu-

dice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente..." ma i tempi fisiologici necessari per fissare tale nuova udienza rischiano di vanificare gli effetti favorevoli del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Secondo la Suprema Corte milita a favore di tale tesi il testo della norma in parola, secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente, "...il che presuppone che, prima del "ripristino", l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa".

Il consenso dei dipendenti non è sufficiente a scriminare l'installazione di sistemi audiovisivi di controllo del loro operato

di Roberto Giordano

**Cass. Pen., Sez. III,
ent. 8.5.2017
n. 22148**

Il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori era già previsto dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori, norma riformata dall'art. 23 D.Lgs 14.9.2015 n.151, che condiziona tale possibilità al previo accordo con le rappresentanze sindacali o previa autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro.

In passato, ancora sotto la vigenza dell'originaria norma, si era affermato un orientamento secondo cui anche in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza il lavoro dei dipendenti non integra il reato in questione se

l'attivazione dell'impianto sia stata preventivamente autorizzata da tutti i dipendenti, ravvisando, nel caso, la presenza di un consenso validamente prestato da parte dei titolari del bene protetto. (Cass. Sez. III 17.4.2012 n. 22611).

Con la recentissima sentenza in commento, tuttavia, la medesima terza sezione del Supremo Collegio ha ribadito inequivocabilmente il principio della "inderogabilità e tassatività" sia dei soggetti legittimati e sia della procedura autorizzativa dell'art. 4 Statuto dei Lavoratori.

I Giudici di legittimità hanno fondato il proprio ragionamento sulla disparità di forze tra il datore di lavoro ed i prestatori d'opera argomentando, da una parte sulla possibilità per il primo di ottenere un consenso viziato e, dall'altra, sulla funzione di tutela di interessi collettivi esercitata dalla norma.

Risarcisce i danni il notaio che viola i doveri "di consiglio" e deontologici

Le recenti pronunce giurisprudenziali richiamano i Notai sia ad una più attenta osservanza delle norme deontologiche sia ad una più diligente valutazione di atti e documenti sottoposti loro dai clienti per ottenere un consiglio.

Con una recentissima pronuncia (Sent. N. 6318/2017) il Tribunale di Torino ha ribadito il "dovere di consiglio" tecnico del Notaio derivante dal codice deontologico notarile. Nel caso esaminato dall'Autorità Giudiziaria torinese il Cliente che si era rivolto al Notaio per l'acquisto di un immobile aveva precisato di essere interessato all'operazione unicamente a condizione di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali cosiddette di "prima casa", di cui al DPR n. 131/86, ricevendo ampie assicurazioni in merito dal Notaio.

Invece, essendo l'edificio oggetto di compravendita di 400 mq circa, e dunque di metratura ben superiore ai 240 mq previsti dalle disposizioni di legge, il beneficio risultava inapplicabile rientrando il predetto immobile nella categoria di immobili di lusso ex art.

NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI SFATTO: VALE ANCHE COME DISDETTA

Cass. Civ., ord. 29.11.2017 n. 28471

La notifica dell'intimazione di sfratto per finita locazione, effettuata nei termini previsti per esercitare il recesso, può valere anche come disdetta, in quanto in essa è contenuta l'indubbia volontà del locatore di non rinnovare il contratto. Secondo la Corte di Cassazione l'intimazione di sfratto è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore che l'ha sottoscritta e posta a margine dell'atto, e si estende alla disdetta che costituisce il presupposto dell'intimazione di sfratto.

6 D.M. 2/8/69.

Il Notaio non solo non informava il Cliente dell'inapplicabilità del beneficio ma redigeva l'atto di compravendita inserendo le clausole di applicabilità delle agevolazioni fiscali, assicurando in proposito l'acquirente, il quale si vedeva successivamente recapitare gli avvisi di rettifica e liquidazione dell'Ufficio delle Entrate di Torino, con conseguente irrogazione di sanzioni ed ulteriori imposte.

Nel condannare il Notaio "distratto" al risarcimento dei danni subiti dal suo assistito il Tribunale ha correttamente osservato che: "L'opera professionale cui il Notaio è tenuto consiste nel tradurre la volontà delle parti

in atto giuridico riconosciuto dall'ordinamento. Tra i doveri del professionista, oltre all'accertamento della volontà delle parti e alla compilazione dell'atto, rientrano tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito". Proprio nel suddetto ambito, si inserisce il "dovere" di consiglio tecnico imposto dall'art. 42 c. 1 lett. a) del codice deontologico notarile, qui declinabile in forma di consulenza fiscale".

Anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27624 del 21/11/17, si è recentemente pronunciata sui doveri notarili ed in particolare sul divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, tra i quali quelli affetti da nullità assoluta in quanto contenenti patti commissori.

Ed infatti la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Toscana, nell'ambito di un procedimento a carico di un Notaio, radicato su istanza dell'Archivio Notarile Distrettuale, irrogava al professionista la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione per sei mesi "ritenendolo responsabile della violazione dell'art. 28 dell'ordinamento notarile, per avere ricevuto un atto proibito dalla legge, in quanto contrario alla norma imperativa dell'art. 458 cod. civ. che vieta i "patti successori", tale qualificando la convenzione stipulata tra i coniugi, laddove si stabiliva che, in caso di morte presocché contemporanea dei predetti, il 50% degli utili derivanti dell'attività di impresa esercitata dal marito sarebbero passati ad entrambi i rispettivi figli nella egual misura del 50%, prevedendosi altresì che detto accordo non poteva essere modificato senza il consenso e la firma di entrambi i contraenti".

Avendo la Corte d'Appello di Firenze confermato la decisione, il Notaio proponeva ricorso in Cassazione per avere la Corte di Appello escluso che l'atto di convenzione tra coniugi

RISARCIMENTO DANNI

In materia di risarcimento dei danni, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con due pronunce innovative.

IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE VA RISARCITO ANCHE ALLA VITTIMA DISOCCUPATA

Cass. Civ., ord. 14.11.2017 n. 26850

In caso di sinistro stradale il danno da perdita di chance non va escluso a priori, anzi, può essere riconosciuto anche a favore della vittima disoccupata al momento dell'evento. Nel caso di specie, era stata riconosciuta ad una donna, coinvolta in un sinistro stradale, un'invalidità permanente pari al 25%. Tuttavia, tanto in primo grado quanto in appello, era stato escluso sia il danno patrimoniale, non svolgendo la donna alcuna attività lavorativa produttiva di reddito, sia il danno da perdita di chance. Questo per la mancata prova di una maggiore onerosità dello svolgimento dell'attività di casalinga per effetto dell'invalidità. Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte chiarisce che l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro determina una lesione non rientrante nel danno biologico, ma un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. Pertanto, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, il giudice deve provvedere alla liquidazione di tale danno in via presuntiva, con criteri equitativi.

ANCHE I CERTIFICATI MEDICI PRIVATI COSTITUISCONO PROVA DEL DANNO

Cass. Civ., ord. 21.11.2017 n. 27574

Ai fini della corretta valutazione del danno biologico, i giudici devono tenere conto anche dei certificati medici redatti da medici privati, costituendo anch'essi prova documentale a sostegno dei fatti allegati, e non possono omettere di esaminare e valutare i documenti prodotti dalla parte soltanto perché provengono da medici privati e non sono asseverati da giuramento. La provenienza della certificazione medica e l'asseverazione con giuramento, infatti, non rappresentano requisiti necessari affinché i documenti possano essere considerati quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo al più incidere sull'attendibilità del loro contenuto.

COMODATO GRATUITO: AL TERMINE DELLA CONVIVENZA L'IMMOBILE DEVE ESSERE RESTITUITO AL PROPRIETARIO IN UN TERMINE CONGRUO

Cass. Civ., Ses. III, sent. 27.04.2017 n. 10377

La Suprema Corte si è pronunciata sul caso sottoposto dalla ex convivente more uxorio con un compagno deceduto avente ad oggetto l'abitazione di proprietà di quest'ultimo. A seguito del decesso infatti, apertasi la successione, la moglie separata e la figlia, nella loro qualità di eredi, avevano richiesto la restituzione a loro favore dell'immobile ove risiedeva la famiglia di fatto, ottenendo una pronuncia favorevole dal Giudice di merito.

La Corte ha riconosciuto come la convivenza more uxorio determini sulla casa di abitazione un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, tale da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata, tuttavia ha rilevato che "in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza "more uxorio". Venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario."

Osserva infatti la Suprema Corte che la rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide, salvo espressa disposizione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione al caso di specie, per motivi temporali, l'art. 1 c. 42 L. 20/5/2016 N. 76 (L. Cirinnà) che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo non oltre i cinque anni. Nel caso di specie dunque il soggetto che intende legittimamente rientrare nella esclusiva disponibilità del bene dovrà osservare un comportamento improntato a correttezza e buona fede concedendo all'ex convivente un "termine congruo" per la ricerca di una nuova soluzione abitativa.

fosse, piuttosto che un patto successorio, un valido contratto in favore di terzo da eseguire dopo la morte dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 1412 cod. civ.

Rigetando il ricorso la Suprema Corte di Cassazione rammenta che l'art. 457 cod. civ. nello stabilire che "l'eredità si devolve per legge o per testamento", esclude che la successione possa devolversi per contratto, mentre l'art. 458 cod. civ. sancisce la nullità dei "patti successori".

Questi ultimi sono vietati "perché, vincolando il de cuius, privano quest'ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere; libertà che la legge riconosce ad ogni individuo, potendo revocare e modificare il testamento in ogni momento, con facoltà irrinunciabile".

Secondo consolidata giurisprudenza della Su-

prema Corte "sussiste, patto successorio, come tale nullo ai sensi dell'art. 458 cod. civ. allorché, dall'accordo negoziale tra due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello jus poenitendi".

Nel caso di specie con la convenzione ricevuta dal Notaio le parti hanno regolato le rispettive successioni con effetti vincolanti reciprocamente, privandosi così della facoltà di disporre diversamente per testamento, facoltà che costituisce un principio inderogabile.

La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto evidente ed inequivoco il contrasto dell'atto ricevuto dal Notaio con l'art. 458 c.c. confermando la decisione della Corte Terribitoriale di sussistenza dell'illecito disciplinare.